

---

**Avv. Tiberio De Felice**

Via Giorgio Gioia n. 5 – 02040 Poggio Catino (RI)  
cell. 380 7253145  
tel. e fax 0765 411667  
pec tiberio.defelice@pecavvocatirieti.it  
tiberiodefelice@email.it

Via Contigliano n. 15 - 02100 Rieti (RI)  
cell. 3807253145  
Tel. 0746 270966 fax 0746 271008  
pec tiberio.defelice@pecavvocatirieti.it  
tiberiodefelice@email.it

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

**RICORSO**

**in favore di**

**IGNAZI PATRIZIA** (c.f.: GNZPRZ69L60F205B), nata a Milano (MI) il 20.07.1969 e residente in Via A. Cesari n. 69 - 00152 Roma (RM), rappresentata e difesa, in forza di procura rilasciata su separato foglio in data 20.06.2020, dall'**Avv. Tiberio De Felice** del Foro di Rieti (c.f.: DFLTBR78A20H501X, fax 0746201008), unitamente al quale elegge domicilio in Via Contigliano n. 15 - 02100 Rieti (RI), presso e nello studio di quest'ultimo e dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni di legge all'indirizzo di posta elettronica certificata [tiberio.defelice@pecavvocatirieti.it](mailto:tiberio.defelice@pecavvocatirieti.it)

– *ricorrente* –

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** (c.f.: 80185250588), con sede in Viale Trastevere, n. 76 -00153 Roma, in persona del Ministro *pro tempore*, per la carica elettivamente domiciliato in Via dei Portoghesi n. 12 – 00186 Roma (RM), presso l'Avvocatura Generale dello Stato;

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione**, (c.f.: 80185250588), con sede in Viale Trastevere, n. 76 - 00153 Roma, in persona del Capo Dipartimento *pro tempore*;

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo** (c.f.: 80185250588), con sede in Via Ulisse Nurzia, L'Aquila, AQ in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata** (c.f.: 96013630767), con sede in P.zza delle Regioni s.n.c.- 85100 – Potenza, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria** (c.f.: 97036700793), con sede in Via Lungomare 259 - 88100 Catanzaro, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania** (c.f.: 80039860632), con sede Via Ponte della Maddalena, 55 - 80142 Napoli, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA –  
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna** (c.f.: 80062970373), con sede in Via  
de' Castagnoli, 1 - 40126 Bologna, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA –  
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia** (c.f.: 80016740328), con sede  
in via Santi Martiri, 3 - 34123 Trieste in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA –  
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio** (c.f.: 97248840585), con sede in Viale Giorgio  
Ribotta, 41 – 00144 Roma, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA –  
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria** (c.f.: 80152500106), con sede in Via  
Assarotti 38 - 16122 Genova, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA –  
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia** (c.f.: 97254200153), con sede in Via  
Polesine, 13 – 20139 Milano, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA –  
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche** (c.f.: 80007610423), con sede in Via XXV  
Aprile 19, 60100 Ancona, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA –  
Ufficio Scolastico Regionale per il Molise** (c.f.: 92024670702), con sede in Via Garibaldi  
25 - 86100 Campobasso, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA –  
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte** (c.f.: 97613140017), in Corso Vittorio  
Emanuele, 70 - 10121 Torino persona del Direttore Generale *pro tempore*;

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA –  
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia** (c.f.: 80024770721), con sede in Via  
Sigismondo Castromediano, 123 - 70126 Bari, in persona del Direttore Generale *pro  
tempore*;

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA –  
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna** (c.f.: 80012550929), con sede in Piazza  
Galileo Galilei, 36 - 09128 Cagliari, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA –  
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia** (c.f.: 80012100824), con sede in Via San  
Lorenzo Colli, 312/g - 90146 Palermo, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA –  
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana** (c.f.: 80022410486), con sede Via Mannelli,  
113 - 50136 Firenze, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA –  
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria** (c.f.: 94094990549), con sede Viale Carlo  
Manuali, 4 - 06121 Perugia, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA –  
Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali** (c.f.: 80185250588),  
con sede in Viale Trastevere, n. 76 - 00153 Roma, in persona del Capo Dipartimento *pro  
tempore*.

– *resistenti* –

**e nei confronti di**

**AMELIO SEBASTIAN** (c.f.: MLASST61H26E487L), nato a Lauro (AV) il 26.06.1961 e  
residente in Via delle Colonie n. 33 - 00058 Santa Marinella (RM)

– *controinteressato* –

**per l'annullamento,**

**previa sospensione della relativa efficacia**

**a)** del Decreto del Ministro dell'Istruzione “*m\_p1.AOOGABMI.Registro  
Decreti.R.0000003.14-05-2020*” del 14.05.2020 pubblicato in pari data (appresso anche  
“**Decreto ministeriale n. 3 del 14.05.2020**”), ivi inclusa la “*Tabella di ripartizione del  
contingente ispettivo*” ad esso allegata (**all. 1**);

**b)** degli Avvisi per il reclutamento del personale dirigenziale adottati in attuazione del  
predetto Decreto del Ministro dell'Istruzione e, segnatamente:

**b.1)** dell'Avviso prot. n. 770 del 03.06.2020 del Capo Dipartimento per il sistema  
educativo di istruzione e di formazione del M.I.U.R., concernente “*Procedura per il  
conferimento di n. 3 incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnicoispettive da  
conferire ai sensi del comma 5bis dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30*”

marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge n. 107 del 13 luglio 2015", pubblicato in pari data (**all. 2**);

**b.2)** dell'Avviso prot. n. 771 del 03.06.2020 del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del M.I.U.R., concernente "Procedura per il conferimento di n. 2 incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnicoispettive da conferire ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge n. 107 del 13 luglio 2015", pubblicato in pari data (**all. 3**);

**b.3)** dell'Avviso prot. n. 6247 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, concernente "Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnicoispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (**all. 4**);

**b.4)** dell'Avviso prot. n. 2835 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, concernente "Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnicoispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (**all. 5**);

**b.5)** dell'Avviso prot. n. 7254 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, concernente "Procedura per il conferimento di tre incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai sensi dei commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (**all. 6**);

**b.6)** dell'Avviso prot. n. 12398 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, concernente "Procedura per il conferimento di cinque incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnicoispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001,

*per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107*", pubblicato in pari data (**all. 7**);

**b.7)** dell'Avviso **prot. n. 7567 del 03.06.2020** del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, concernente "*Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive ai sensi dei commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107*", pubblicato in pari data (**all. 8**);

**b.8)** dell'Avviso **prot. n. 4832 del 03.06.2020** del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, pubblicato in pari data (**all. 9**);

**b.9)** dell'Avviso **prot. n. 13721 del 03.06.2020** del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, concernente "*Procedura per il conferimento di quattro incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai sensi dei commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107*", pubblicato in pari data (**all. 10**);

**b.10)** dell'Avviso **prot. n. 3961 del 03.06.2020** del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, concernente "*Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107*", pubblicato in pari data (**all. 11**);

**b.11)** dell'Avviso **prot. n. 10991 del 03.06.2020** del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, concernente "*Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive, da conferire ai sensi dei commi 5 bis e 6 dell'articolo 19 del D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107*", pubblicato in pari data (**all. 12**);

**b.12)** dell'Avviso **prot. n. 563 del 03.06.2020** del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, concernente "*Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai sensi dei*

*commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (all. 13);*

**b.13)** dell'Avviso prot. n. 3064 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, concernente *"Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (all. 14);*

**b.14)** dell'Avviso prot. n. 4943 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, concernente *"Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (all. 15);*

**b.15)** dell'Avviso prot. n. 14266 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, concernente *"Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnicoispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (all. 16);*

**b.16)** dell'Avviso prot. n. 7432 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, concernente *"Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnicoispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (all. 17);*

**b.17)** dell'Avviso prot. n. 11634 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, concernente *"Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le*

*finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107*", pubblicato in pari data (**all. 18**);

**b.18)** dell'Avviso prot. n. 5442 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, concernente "*Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico ispettive ai sensi dei commi 5/bis e 6 dell'art. 19 del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. per le finalità di cui all'art. 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107*", pubblicato in pari data (**all. 19**);

**b.19)** dell'Avviso prot. n. 5381 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, concernente "*Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107*", pubblicato in pari data (**all. 20**);

**b.20)** dell'Avviso prot. n. 1066 del 03.06.2020 del Capo "Dipartimento delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali" del M.I.U.R., concernente "*Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107*", da destinare all'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, pubblicato in pari data (**all. 21**);

c) di ogni altro atto e provvedimento, anche non conosciuto, ai precedenti presupposto conseguente e/o connesso.

\*\*\*\*\*

#### **A) Il quadro normativo di riferimento ed il reclutamento esterno del fabbisogno dirigenziale da parte del M.I.U.R.**

La L. 13 luglio 2015, n. 107, recante "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*", all'art. 1, comma 94, ha previsto, per il triennio 2016-2018, la possibilità per il M.I.U.R. di attribuire, ai sensi dei commi 5 bis e 6 del D.Lgs n. 165/2001 (anche in deroga alle percentuali ivi previste e per una spesa massima di 7 milioni di Euro per ciascun anno del triennio), incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale con funzioni ispettive di durata

non superiore a tre anni, a supporto delle istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione della riforma, nonché per la valutazione dei dirigenti scolastici e la realizzazione del sistema nazionale di valutazione.

In conformità a tale quadro normativo, per il triennio 2016-2018, il Ministero ha affidato incarichi di livello dirigenziale non generale con funzioni ispettive, ai sensi del citato art. 1, comma 94, reclutando in tal modo all'esterno dell'Amministrazione i soggetti da porre a copertura del fabbisogno dirigenziale esistente in relazione sia agli uffici scolastici regionali, sia a quelli della sede centrale.

Nel procedere al suddetto reclutamento esterno ai sensi degli artt. 5 *bis* e 6 del D.Lgs n. 165/2001, l'Amministrazione ministeriale non ha provveduto ad esperire alcun previo interpello tra i dirigenti di ruolo della stessa.

Successivamente, il D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante “*Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti*”, all'articolo 2, comma 4, ha previsto il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 1, comma 94 della L. n. 107/2015 (nella misura di 1,98 milioni di euro nel 2019 e di 7,90 milioni di euro nel 2020), ferme restando le finalità e la procedura di cui al medesimo comma 94.

In forza di tale ultima previsione legislativa, l'Amministrazione, al fine di soddisfare il proprio fabbisogno dirigenziale, ha proceduto con Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 3 del 14.05.2020 (**all. 1**) ad un nuovo reclutamento esterno, anche in questo caso senza esperire alcun previo interpello tra i dirigenti tecnici di ruolo della stessa, ma soltanto limitandosi a dare atto “*che gli incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale con funzioni ispettive, conferiti per il triennio 2016-2018 ai sensi dell'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono conclusi*”.

Più nello specifico, con detto Decreto n. 3/2020 è stato individuato un contingente pari a n. 59 incarichi di livello dirigenziale non generale con funzioni tecnico ispettive da conferire a tempo determinato ai sensi dell'articolo 19, commi 5 *bis* e 6 del D.Lgs n. 165/2001 e nell'allegata “*Tabella di ripartizione del contingente ispettivo*” è stato determinato il fabbisogno dirigenziale in relazione alle varie strutture di assegnazione, individuate nei singoli uffici scolastici regionali (tra cui l'U.S.R. Lazio, in riferimento al quale i posti da



coprire risultano pari a 4 unità) e, quanto alla sede centrale, nel “Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione” (in riferimento al quale i posti da coprire risultano pari a n. 5 unità).

A valle del Decreto Ministeriale in parola sono stati adottati (e pubblicati), gli avvisi mediante i quali selezionare il personale dirigenziale esterno (**all.ti da 2 a 21**).

Tra essi, due avvisi sono stati adottati dal Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione e ciò al fine di reclutare i n. 5 dirigenti (indicati nella tabella allegata al Decreto Ministeriale n. 3/2020) da assegnare a tale struttura:

- uno, recante prot. n. 770 del 03.06.2020, con il quale è stato dato avvio ad una *“Procedura per il conferimento di n. 3 incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnicoispettive da conferire ai sensi del comma 5bis dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001”* (**all. 2**);
- l’altro, recante prot. n. 771 del 03.06.2020, con il quale è stato dato avvio ad una *“Procedura per il conferimento di n. 2 incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnicoispettive da conferire ai sensi del comma 6 dell’articolo 19”* sopra citato (**all. 3**).

\*\*\*\*\*

#### **B) La posizione della ricorrente (rilevante anche ai fini dell’interesse a ricorrere)**

La ricorrente è Dirigente con funzioni tecniche presso il M.I.U.R., siccome assunta per concorso il 27.02.2014 ed assegnata all’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, presso cui presta tutt’ora servizio.

La Dr.ssa Ignazi, che già in fase di assunzione aveva manifestato interesse per l’incardinamento presso l’articolazione centrale del M.I.U.R., al cospetto del nuovo quadro normativo posto dalla L. n. 107/2015 ed ai conseguenti provvedimenti assunti dal Ministero per il reclutamento di personale dirigenziale esterno, ha più volte reiterato la richiesta di trasferimento presso tale articolazione, il che è avvenuto con istanze del 04.11.2016 (**all. 22**), del 18.01.2019 (**all. 25**) e dell’11.10.2019 (**all. 27**).

In particolare, con le ultime due istanze sopra citate la ricorrente ha anche chiesto, in via subordinata al trasferimento diretto, che fossero *“messi a bando, mediante avvisi pubblici destinati ai soli dirigenti tecnici di ruolo”*, i posti disponibili presso l’Amministrazione centrale, prima di procedere *“a conferire tali incarichi a personale dirigenziale e non, individuato ai sensi dell’art. 19, comma 5bis e 6 del Decreto L vo 165/2001”*; ciò

evidenziando, al contempo, come il reclutamento esterno di personale dirigenziale in assenza di previo interpello rivolto alla dirigenza di ruolo sarebbe stato afflitto da profili di illegittimità, come anche chiarito in talune Deliberazioni assunte, nell'esercizio delle funzioni di controllo, da alcune Sezioni (Regionali e Centrale) della Corte dei Conti.

Le prime due istanze (del 04.11.2016 e 18.01.2019) avanzate dalla ricorrente sono state respinte dall'Amministrazione con provvedimenti corredati da varia motivazione (**all.ti 23, 24 e 26**), mentre la terza (dell'11.10.2019) è restata priva di riscontro

Successivamente all'adozione del Decreto Ministeriale n. 3 del 14.05.2020 (**all. 1**), la ricorrente, con comunicazione a mezzo pec del 28.05.2020 (**all. 28**), ha nuovamente reiterato l'istanza di trasferimento alla articolazione centrale del M.I.U.R., evidenziando, ancora una volta, la necessità che il reclutamento del personale esterno fosse preceduto da apposito interpello finalizzato ad acquisire la disponibilità del personale di ruolo a ricoprire gli incarichi scoperti.

Tale istanza è stata oggetto di preventivo vaglio ad opera del Direttore Generale delle risorse umane del M.I.U.R., il quale, con apposita nota (**all. 29**) inviata al Capo Dipartimento per il sistema di istruzione e formazione ed al Direttore Generale dell'U.S.R. Lazio, ha fatto presente come ricorrente non sia *“più legata dal vincolo quinquennale di permanenza nella sede di prima destinazione, di cui all'art. 35, comma 5bis del D.Lgs 165/01”*.

A tale (di per sé favorevole) riscontro interlocutorio, tuttavia, non ha fatto seguito alcun ulteriore atto formale da parte del Ministero.

## **DIRITTO**

Prima di dedurre in ordine alla illegittimità dei provvedimenti impugnati è opportuno svolgere qualche breve considerazione sulla natura dei medesimi.

\*\*\*\*\*

### **I – NATURA DI ATTI DI MACRO ORGANIZZAZIONE DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI**

I provvedimenti impugnati (Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 3 del 14.05.2020 ed Avvisi di indizione delle correlate procedure selettive – **all.ti da 1 a 21**) hanno natura di atti di macro organizzazione.

Gli stessi, infatti, oltre a promanare da organi di vertice dell'Amministrazione (tali, senz'altro, essendo il Ministro, nella sua veste di massimo organo di indirizzo politico-amministrativo dell'Ente ed i vari Dirigenti Generali firmatari degli avvisi delle procedure selettive), sono destinati ad incidere sulle linee fondamentali dell'assetto organizzativo dell'Amministrazione stessa, siccome implicanti scelte relative alla copertura del fabbisogno del personale dirigenziale.

Lo stesso Tribunale adito ha avuto modo di chiarire come tra gli atti di macro organizzazione rientrano a pieno titolo quelli con cui l'Amministrazione *“ha deciso di rivolgersi all'esterno per il conferimento di incarichi dirigenziali”* (così TAR Lazio, Sezione I Ter, Sent. 03.03.2015, n. 3670).

A ciò consegue, tra l'altro, la sussistenza della giurisdizione del Giudice amministrativo.

Ed in effetti, in tali casi – nei quali, appunto, è contestata in via principale la scelta discrezionale dell'Amministrazione di conferire a personale esterno incarichi dirigenziale senza alcuna previa ricognizione interna – si configura una posizione di interesse legittimo alla correttezza della procedura di adozione di tali atti, la cui cognizione non può che essere rimessa agli organi di giustizia amministrativa.

\*\*\*\*\*

**II – ILLEGGITTIMITA' DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI: VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 94 L. N. 107/2015, 2 COMMA 4 D.L. N. 126/2019, 19 COMMI 5 BIS E 6 DEL D.LGS N. 165/2001, 97 COST., NONCHÉ 3 COMMA 1 L. N. 241/1990 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E DI ISTRUTTORIA**

Chiarita la portata di atti di macro organizzazione dei provvedimenti impugnati, se ne eccepisce l'illegittimità, siccome viziati da violazione di legge ed eccesso di potere.

L'art. 1, comma 94 L. n. 107/2015 (la cui vigenza oltre il triennio 2016-2018 è stata estesa dall'art. 2, comma 4 del D.L. n. 126/2019) consente al M.I.U.R. di conferire incarichi temporanei di livello dirigenziale per funzioni ispettive nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19, commi 5 bis e 6 del D.Lgs n. 165/2001, con la sola deroga alle percentuali previste dalle predette disposizioni per i dirigenti di seconda fascia.

Presupposto di legittimità del reclutamento di personale dirigenziale esterno all'amministrazione ai sensi dei citati commi 5 bis e 6 dell'art. 19 è l'accertamento,

corredato da esplicita motivazione, dell'insussistenza delle qualifiche dirigenziali presenti nei ruoli dell'amministrazione stessa.

Per ambedue le fattispecie, il suddetto presupposto scaturisce dall'interpretazione costituzionalmente orientata delle previsioni di cui ai rispettivi commi 5 *bis* e 6, dovendo la stessa conformarsi ai principi fondamentali di buon andamento (efficacia, efficienza ed economicità) ed imparzialità della P.A., sanciti dall'art. 97 Cost.; quanto, poi, al reclutamento *ex* comma 6, il vincolo del previo e motivato accertamento dell'inesistenza di risorse dirigenziali interne si evince anche dallo stesso tenore letterale della norma (segnatamente ove dispone che *“Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione”*).

Sulla necessità del previo accertamento dell'insussistenza di personale dirigenziale interno è orientata la giurisprudenza amministrativa (tra cui, con particolare riferimento alla fattispecie di cui all'art. 19 comma 6, vedasi TAR Lazio, Sezione I *Ter*, Sent. 03.03.2015, n. 3670, già in precedenza citata) e così anche la Corte dei Conti, nell'ambito della funzione di controllo sulla legittimità degli atti amministrativi ad essa riservata.

Sotto quest'ultimo profilo, particolarmente eloquente è la Deliberazione n. 102/2018 resa da Corte dei Conti, Sez. Regionale di Controllo per la Campania proprio con riferimento ad una fattispecie caratterizzata dal reclutamento da parte del M.I.U.R. di personale dirigenziale esterno, ai sensi dell'art. 1, comma 94 L. n. 107/2015.

In detta Deliberazione, infatti, si afferma quanto segue: *“Il sistema di provvista dirigenziale disciplinato dall'art. 19, commi da 1 a 6, d.lgs. n.165/2001 valuta assolutamente eccezionale l'affidamento di funzioni dirigenziali a soggetti esterni; ciò in quanto la modalità di reclutamento fisiologica resta quella di affidare l'incarico a coloro che abbiano superato il percorso di qualificazione concorsuale per l'inserimento nel ruolo dirigenziale (cfr. Corte dei conti, Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, delibera 5/2018), anche al fine di soddisfare le legittime aspettative dei dirigenti interni a ricoprire l'incarico.*

*Pertanto, rappresenta onere della pubblica amministrazione effettuare una previa verifica circa la rinvenibilità di competenze adeguate all'interno dell'amministrazione; “la previa ricerca all'interno delle qualifiche dirigenziali presenti nei ruoli dell'Amministrazione*

*realizza, ad un tempo, l'interesse di quest'ultima alla migliore e più efficiente utilizzazione delle risorse umane già presenti e, contestualmente, l'interesse dei dirigenti di ruolo a percorsi professionali che consentano un effettivo arricchimento del relativo curriculum” (cfr. Corte dei conti, Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni pubbliche, delibera n. 36/2014).*

*Solo in caso di ricerca infruttuosa di risorse interne, in possesso dei requisiti professionali richiesti dall'incarico, può essere avviata una procedura all'esterno, suffragata da una “rinnovata volontà discrezionale” dell'Amministrazione medesima, debitamente motivata (cfr. Corte dei conti, Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, delibera 4/2015).*

*Infatti, come evidenziato da nota giurisprudenza contabile, “l'art. 40, comma 1, lett. e) del decreto legislativo n. 150/2009 - successivamente intervenuto ad apportare modifiche all'art. 19, comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001 - ha inteso limitare ulteriormente la facoltà di ricorrere a soggetti esterni, consentendo il conferimento degli incarichi a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale solo nell'ipotesi in cui tale qualificazione non sia rinvenibile nell'ambito del personale dirigenziale dell'Amministrazione; con ciò, rinforzando i requisiti di professionalità già richiesti dalla precedente normativa, con la specificazione che deve trattarsi di «competenze non rinvenibili nei ruoli dell'Amministrazione», presupposto, quest'ultimo, in assenza del quale l'incarico non può essere conferito. In tal modo, la disposizione citata crea un onere di previa verifica della sussistenza delle risorse umane interne all'Amministrazione in possesso di requisiti professionali richiesti dall'incarico. Soltanto ove tale indagine dia esito negativo sarà possibile attribuire il posto vacante a soggetto esterno, se dotato della particolare specializzazione richiesta. In definitiva, (...) il legislatore ha introdotto un ulteriore presupposto di legittimità di tali conferimenti, da individuarsi nella circostanza per cui, solo dopo aver accertato che nei ruoli interni manchino le competenze professionali richieste, risulta ammissibile il ricorso a professionalità esterne” (cfr. Corte dei conti, Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni pubbliche, delibera n. 36/2014, cit.)”.*

Tornando al caso di specie, il reclutamento del personale esterno è stato disposto in assenza dei relativi presupposti di legge.

L'Amministrazione, infatti, avrebbe dovuto:

**a) *previamente***, procedere dell'adozione/pubblicazione di uno o più avvisi diretti ad acquisire, da parte dei dirigenti di ruolo della stessa, la disponibilità a ricoprire i posti di funzione dirigenziale non generale presso ciascuna struttura, centrale e periferica, *ex art.* 19, comma 1, D.Lgs n. 165/2001;

**b) *successivamente***, procedere ad una (ulteriore e definitiva) ricognizione del fabbisogno dirigenziale per ciascuna struttura centrale o periferica sulla scorta degli esiti dell'interpello sub a), e su tale base addivenire al reclutamento all'esterno del personale dirigenziale.

Tutto ciò non è avvenuto, con conseguente illegittimità dei provvedimenti impugnati per **violazione degli artt. 1 comma 94 L. n. 107/2015, 2 comma 4 D.L. n. 126/2019, 19 commi 5 bis e 6 del D.Lgs n. 165/2001 e 97 Cost.**

Alla violazione di tali norme si aggiunge quella, integrante il vizio di **difetto di motivazione, di cui all'art. 3, comma 1 L. n. 241/1990**, atteso che la scelta di ricorrere al reclutamento eterno non è stata in alcun modo resa conoscibile mediante l'esplicitazione del percorso logico-giuridico ad essa sottesa.

A quello di violazione di legge si sovrappone, poi, il **vizio di eccesso di potere** nelle sue forme sintomatiche del **difetto dei presupposti** di adozione dei provvedimenti impugnati (e ciò per le ragioni sostanziali sopra esposte) e del **difetto di istruttoria**, giacché la mancata previa verifica delle disponibilità interne ha inficiato la fase di raccolta e controllo delle informazioni e dei dati utili alla corretta individuazione del fabbisogno di personale esterno da adibire a ciascuna struttura; così, soltanto per fare un esempio, ove fosse stata previamente acquisita la diponibilità dell'odierna ricorrente a coprire incarichi dirigenziali presso il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del M.I.U.R., nella ricognizione del fabbisogno dirigenziale da acquisire all'esterno (che, nel caso di specie, è stata compendiata nella tabella allegata al Decreto Ministeriale n. 3/2020 – **all. 1**) si sarebbe dovuto tener conto di tale risultanza, con la conseguenza di stimare detto fabbisogno per il Dipartimento in questione in n. 4 unità, anziché 5 (e specularmente in n. 5 unità, anziché 4, il fabbisogno di personale dirigenziale da reclutare all'esterno per l'U.S.R. Lazio).

\*\*\*\*\*

### **III – IMMEDIATA LESIVITA’ DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI – AUTONOMA IMPUGNABILITA’ DEGLI STESSI, SORRETTA DA INTERESSE A RICORRERE IN CAPO ALLA RICORRENTE**

I provvedimenti impugnati, nella misura in cui precludono ai dirigenti di ruolo del M.I.U.R. di essere destinatari di una procedura finalizzata ad acquisire la disponibilità degli stessi a ricoprire gli incarichi scoperti, spiegano effetti immediatamente lesivi entro la sfera giuridica di detti dirigenti.

A ciò consegue l’autonoma impugnabilità dei provvedimenti in questione e l’interesse a ricorrere *ex art.* 39, comma 1 e 100 c.p.c. in capo alla Dr.ssa Ignazi Patrizia, quale dirigente di ruolo del M.I.U.R., che più volte ha manifestato la volontà di essere titolare di incarico presso l’articolazione centrale del M.I.U.R. (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione), per la quale è stato disposto il reclutamento esterno di n. 5 unità; per esigenze di sinteticità, sul punto si rinvia a quanto dedotto nel paragrafo sub B) delle premesse del presente atto ed alla relativa documentazione allegata (**all.ti da 22 a 29**).

Ciò con la sola precisazione – anch’essa svolta al solo fine di sostanziare l’interesse a ricorrere in capo alla Dr. Ignazi – che lo svolgimento delle funzioni dirigenziali presso la struttura centrale del MIUR dà luogo ad una maggiorazione della retribuzione, rispetto a quella percepita da dirigenti in forza agli uffici scolastici regionali (cfr. **all. 30**); ciò in quanto i dirigenti in forza alla struttura centrale sono inquadrati nella “posizione B - elevata specializzazione” (a cui consegue una maggiorazione della parte variabile dello stipendio pari ad Euro 18.319,00 lordo annuo), laddove quelli in forza alle strutture periferiche regionali sono inquadrati nella “posizione C - media specializzazione” (a cui consegue una maggiorazione della parte variabile dello stipendio pari ad Euro 10.389,00 lordo annuo).

\*\*\*\*\*

### **III – ISTANZA CAUTELARE**

La ricorrente avanza istanza di concessione della misura cautelare della sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, nonché di ogni altra misura utile alla tutela interinale della propria sfera giuridica, sussistendo, nel caso *de quo*, il duplice presupposto del *fumus boni iuris*, per le ragioni sopra esposte, e del *periculum in mora*.

Sotto quest'ultimo profilo è evidente che la mancata sospensione immediata dell'efficacia dei provvedimenti impugnati determinerebbe in capo alla ricorrente un pregiudizio assolutamente irreparabile, tenuto conto anche delle conseguenze in termini di carriera che ne derivano.

Invero, l'accoglimento del ricorso all'esito della fase di merito – al cospetto delle inevitabili lungaggini che la caratterizzano – non consentirebbe più alla ricorrente di svolgere le funzioni nel ruolo dirigenziale presso la struttura agognata per il periodo in questione, con conseguente insorgenza di pregiudizio non suscettibile di riparazione mediante risarcimento per equivalente, stante, appunto, il definitivo venir meno di quel bagaglio di conoscenze ed esperienze connesso alla prestazione lavorativa irrimediabilmente preclusa.

A ciò aggiungasi che il connotato di elevata anti giuridicità dei provvedimenti impugnati, suscettibile di inficiare la correttezza dell'operato dell'Amministrazione già nella fase di macro organizzazione della stessa (con ogni conseguenza negativa che ciò produce sulle situazioni giuridiche poste a valle di tale assetto viziato), preclude in radice la possibilità che, ai fini della definizione dell'istanza cautelare proposta, si possa procedere ad una valutazione comparativa degli interessi in gioco, dovendosi, viceversa, attribuire assoluta preminenza all'esigenza di ripristino della legalità violata.

\*\*\*\*\*

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, Ignazi Patrizia, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata

### **RICORRE**

al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, affinché il medesimo, esperiti tutti gli incumbenti di rito, accolga le seguenti

### **CONCLUSIONI**

“Piaccia all'Ill.mo Collegio adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e previa sospensione cautelare della relativa efficacia (e/o di ogni altra misura cautelare idonea ad assicurare effettiva tutela interinale alla ricorrente), annullare i provvedimenti impugnati, con condanna dell'Amministrazione alla refusione di spese (ivi incluso il costo sostenuto per il pagamento del contributo unificato) e compensi del giudizio”.



\*\*\*\*\*

Si offrono in comunicazione, in uno al fascicolo di parte, gli atti e documenti menzionati nel corpo del presente atto e di cui al separato indice.

\*\*\*\*\*

Lo scrivente difensore dichiara, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 115/2002, che il valore della controversia è indeterminabile e che, essendo la medesima afferente alla materia del pubblico impiego, l'importo del contributo unificato è pari ad Euro 325,00.

Rieti, li 30.06.2020

Avv. Tiberio De Felice

Firmato digitalmente da

**TIBERIO DE FELICE**

CN = DE FELICE TIBERIO  
C = IT

In ottemperanza all'Ordinanza n. 12131/2020 resa nel giudizio n. 5097/2020 dinanzi al TAR Lazio, Sez. III Bis, si precisa:

a.- che la pubblicazione del suesteso atto viene effettuata in esecuzione della predetta Ordinanza n. 12131/2020, nonché dell'Ordinanza del TAR Lazio, Sez, III Bis n. 836/2019, richiamata dalla medesima Ordinanza n. 12131/2020;

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 5097/2020) nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione terza del T.A.R.